



## AMMINISTRATORI GIUDIZIARI E CURATORI FALLIMENTARI

### Definite le cause di incompatibilità per la nomina nelle procedure concorsuali

**In vigore dal 25 giugno 2018**

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 121 del 26 maggio 2018, il **Decreto Legislativo 18 maggio 2018, n. 54**, recante "*Disposizioni per disciplinare il regime delle incompatibilità degli amministratori giudiziari, dei loro coadiutori, dei curatori fallimentari e degli altri organi delle procedure concorsuali, in attuazione dell'articolo 33, commi 2 e 3, della legge 17 ottobre 2017, n. 161*".

Il provvedimento, che entrerà **in vigore il prossimo 25 giugno 2018**, consta di 6 articoli ed è volto ad intervenire su specifiche cause di incompatibilità, al fine di "*evitare indebite commistioni e compromissione della credibilità della funzione giudiziaria*", secondo quanto disposto dall'art. 33, comma 3 della legge 161 del 2017 (*modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione*). In particolare, il decreto prevede nuove cause di incompatibilità per le nomine degli amministratori giudiziari, dei loro coadiutori e dei curatori fallimentari nelle procedure concorsuali. L'incompatibilità riguarda, in particolare, le ipotesi di **legami di parentela, affinità, convivenza o rapporti di assidua frequentazione con i magistrati dell'ufficio giudiziario** al quale appartiene il giudice che conferisce l'incarico. Spetta al Presidente della Corte di appello il potere di vigilanza sulle nomine.

Ai sensi delle nuove disposizioni, **non potrà assumere l'ufficio di amministratore giudiziario**, né quello di suo coadiutore, **chi è legato da rapporto matrimoniale, unione civile o convivenza di fatto, parentela** entro il terzo grado, **affinità** entro il secondo grado **o di assidua frequentazione con i magistrati** addetti all'**ufficio giudiziario** al quale appartiene il magistrato **che conferisce l'incarico**.

Le medesime previsioni vengono espressamente estese anche ai **curatori fallimentari**, ai **commissari giudiziali**, ai rispettivi **coadiutori** nonché agli altri **organi delle procedure concorsuali**.

Con l'aggiunta dell'art. 35.1. al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, viene previsto che l'amministratore giudiziario, al momento dell'accettazione dell'incarico e, comunque, **entro due giorni dalla comunicazione della nomina**, è tenuto a depositare presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario conferente l'incarico, una **dichiarazione che attesta l'insussistenza delle cause di incompatibilità**.

In caso di violazione o nel caso in cui, dalla dichiarazione depositata, emerga la sussistenza di una causa di incompatibilità, il tribunale provvede d'urgenza alla **sostituzione del soggetto nominato**. In presenza, poi, di **dichiarazione di circostanze non corrispondenti al vero** effettuata da un soggetto iscritto ad un albo professionale, viene previsto che il tribunale lo segnali:

- all'**organo competente dell'ordine o del collegio professionale** ai fini della valutazione in ordine all'esercizio dell'azione disciplinare;

- al **Presidente della Corte di appello** affinché ne dia notizia a tutti i magistrati del distretto.

Attraverso i sistemi informativi automatizzati del ministero della Giustizia, il presidente della Corte di appello avrà la possibilità di **estrarre le dichiarazioni depositate**; lo stesso dovrà quindi tenere conto delle risultanze ivi contenute ai fini dell'esercizio, su tutti gli incarichi conferiti, del proprio **potere di sorveglianza**.